

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 61

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1998

VERBALE N. 29

Seduta Pubblica del 6 aprile 1998

Presidenza: LAURELLI - BALDONI - MANNINO

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno di lunedì sei del mese di aprile, alle ore 16,35, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 16 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 30126 al 30186, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Costantino FRATE .

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente del Consiglio Comunale Luisa LAURELLI la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 41 Consiglieri:

Amici Alessandro, Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, D'Alessandro Giancarlo, D'Arcangelo Enzo, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Stefano, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Esposito Dario, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gargano Simone, Gasperini Dino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Mannino Giuseppe, Marsilio Marco, Mazzocchi Erder, Monteforte Daniela, Nieri Luigi, Ninici Patrizia, Panatta Adriano, Panecaldo Fabrizio, Petrassi Roberto, Piso Vincenzo, Rosati Antonio, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Spaziani Paolo, Spera Adriana, Thau Adalberto, Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Anderson Guido, Augello Antonio, Azzaro Giovanni Paolo, Barbaro Claudio, Borghini Pierluigi, Calamante Mauro, Ciocchetti Luciano, Cirinnà Monica, D'Alema Massimo, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Frattini Franco, Marroni Umberto, Medici Sandro, Morassut Roberto, Pannella Giacinto, Prestagiovanni Bruno, Rauti Giuseppe Umberto, Rizzo Gaetano.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza della Consigliera Cirinnà, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Baldi, Galloro e Thau, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Bettini Goffredo Maria, Del Fattore Sandro, Farinelli Fiorella, Gasbarra Enrico, Gentiloni Paolo, Lanzillotta Linda e Milana Riccardo.

(OMISSIS)

15ª Proposta (Dec. della G. C. del 30-5-1997 n. 89
confermata dalla G. C. nella seduta del 13-1-1998)

Modificazione della deliberazione C.C. n. 126 del 24 giugno 1996 sullo Sportello di conciliazione.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 126 del 24 giugno 1996 è stato costituito l'Ufficio denominato Sportello di conciliazione, interno all'Avvocatura comunale, e si è ratificata la Convenzione con la Camera di Conciliazione firmata dall'On.le Sindaco il 26 gennaio 1996;

Che unitamente alla suddetta deliberazione è stato approvato (allegato II) il Regolamento dello Sportello di conciliazione, dettando una disciplina analitica per la procedura di conciliazione dalla fase introduttiva della vertenza sino a quella dell'accettazione della proposta di conciliazione e del pagamento in favore dei cittadini delle somme liquidate a titolo di ristoro dei danni subiti;

Che dopo il primo anno di attività dello Sportello di conciliazione, destinato prevalentemente al rodaggio della suddetta procedura, sono emersi due elementi che si sono rivelati di ostacolo ad un perfetto funzionamento dell'iniziativa varata con la citata deliberazione n. 126 del 1996;

Che, in particolare, l'interpretazione offerta della deliberazione n. 126 del 1996 è nel senso che Amministrazione si sia vincolata ad accettare l'esperimento della procedura conciliativa a semplice richiesta dell'interessato, firmando congiuntamente l'istanza di conciliazione senza alcuna previa possibilità di vaglio della fondatezza dell'istanza stessa;

Che, invece, appare necessario prevedere che l'istanza di conciliazione sia firmata dal Capo dell'Avvocatura, al fine di adire la Camera di Conciliazione, solo ove non sussistono evidenti e motivate ragioni impeditive (quali orientamenti giurisprudenziali consolidati in determinate questioni, l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio fornito dall'interessato, ecc.);

Che, inoltre, alla accettazione della proposta del Conciliatore si è provveduto con formali deliberazioni di Giunta, il che ha reso farraginoso ed estremamente complesso il procedimento di liquidazione delle somme riconosciute ai cittadini, con evidente impossibilità di rispettare i tempi stabiliti dalla suddetta convenzione con la Camera di conciliazione;

Che, quindi, è opportuno semplificare il procedimento di accettazione delle varie proposte conciliative delegando al Capo dell'Avvocatura il potere di accettare le medesime con determinazione dirigenziale, e contestualmente autorizzando il pagamento in favore degli aventi diritto;

Visto che in data 27 maggio 1997 il Capo dell'Avvocatura, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Capo dell'Avvocatura f.f.

F.to: G. Scotto»;

Che in data 29 maggio 1997 il Dirigente responsabile della IX U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli

All'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.A. Pagliarulo

Atteso che la proposta è stata trasmessa ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, in data 4 giugno 1997, ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'espressione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di 15 giorni, fissato dalla Giunta Comunale, data l'urgenza di provvedere;

Che sono pervenuti i pareri favorevoli dei Consigli delle Circoscrizioni V e XX, mentre dalle altre Circoscrizioni non è pervenuta alcuna comunicazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

a modifica della deliberazione consiliare n. 126 del 24 giugno 1996:

1) di autorizzare il Capo dell'Avvocatura ad esprimere il diniego motivato alla sottoscrizione dell'istanza di conciliazione avanzata dal cittadino in presenza di obiettive ragioni impeditive della esperibilità della conciliazione stessa dinanzi alla Camera di conciliazione;

2) di autorizzare il Capo dell'Avvocatura ad accettare le proposte di conciliazione formulate dalla Camera di conciliazione con apposita determinazione dirigenziale, con la quale — al contempo — si provvede al pagamento agli aventi diritto delle somme oggetto della conciliazione medesima.

La presente deliberazione, non comporta assunzione di spesa.

La Segreteria Generale comunica che la IX Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 23 gennaio 1998, ha espresso unanime parere favorevole in ordine alla soprariportata proposta di deliberazione.

La PRESIDENTE, invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Augello, Baldi, Barbaro, Bertucci, Marsilio, Mazzocchi, Piso, Prestagiovanni, Rizzo, Sabbatani Schiuma e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Argentin, Assogna, Augello, Baldi, Barbaro, Bertucci, Calamante, Carapella, D'Alessandro, D'Arcangelo, D'Erme, Dalia, Di Francia, Esposito, Foschi, Galeota, Galloro, Gargano, Giulioli, Laurelli, Mannino, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Monteforte, Morassut, Nieri, Ninci, Panatta, Panecaldo, Petrassi, Piso, Prestagiovanni, Rizzo, Rosati, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Sodano, Spaziani, Thau e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 61.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

L. LAURELLI - A. BALDONI - G. MANNINO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

C. FRATE

10 APR. 1998

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

24 APR. 1998

e non sono state prodotte opposizioni.


Inviata al CO.RE.CO. il 10 APR. 1998

La Sezione decentrata di
 Controllo sugli Atti del
 Comune di Roma - nella
 seduta del 17 APR. 1998,
 verbale n. 39
 riscontrato vizi di legiti-
 mità sulla deliberazione.
 Dal Campidoglio,
 li 17 APR. 1998

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
 6 aprile 1998.

Dal Campidoglio, li 27 APR. 1998

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE



L. MENICHINI

Cogn. MENICHINI

CONVENZIONE INTEGRATIVA

TRA

La Camera di Conciliazione in persona del Presidente-Avv. PIERO D'AMELIO

E

Il Comune di Roma in persona del Sindaco On. FRANCESCO RUTELLI

Le parti si danno atto

- che il funzionamento della Camera di Conciliazione è stato sospeso in data 15/06/98 per provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Camera di Conciliazione;
- che la sospensione del funzionamento della Camera di Conciliazione è dipesa dalla circostanza che le imprese appaltatrici interessate per la maggioranza dei casi a provvedere al risarcimento del dovuto al cittadino, non hanno onorato i contratti in essere con il Comune di Roma.

Ciò è tanto vero che il Comune, con deliberazione della Giunta Consiliare n. 2085 del 6/6/97, ha modificato i termini di pagamento nel senso che, mentre prima il pagamento di quanto dovuto al cittadino con il verbale di conciliazione era subordinato al versamento di pari importo da parte dell'impresa appaltatrice, con la citata deliberazione del 6/6/97 n. 2085, il pagamento viene comunque effettuato dal Comune di Roma nel termine di 60 giorni.

- che le domande di conciliazione già presentate alla data di sottoscrizione della presente convenzione aggiuntiva dovranno essere integrate se protocollate presso gli Uffici dello Sportello da parte del cittadino a pena di inammissibilità come segue:
 - a) con la produzione del verbale dei VV.UU. sulle modalità dell'incidente e/o atto equivalente;
 - b) con la sottoscrizione di "affidavit" da parte di testimoni che hanno assistito all'evento;
 - c) con la produzione di un preventivo di spesa o fattura o documento equipollente.
- che le parti, quindi, hanno chiarito le circostanze che hanno portato alla sospensione del funzionamento della Camera di Conciliazione nei rapporti con il Comune di Roma al fine di permettere la definizione delle vertenze in cui è parte il Comune di Roma.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto appresso:

- 1) il Comune di Roma e, per esso, se del caso, la di lui fiduciaria "Le Assicurazioni di Roma" si obbliga, a carattere sperimentale, a comporre avanti alla Camera di Conciliazione controversie sorte e in corso aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore a 25 milioni.

Tramite P. 01/93

- 2) Il Comune di Roma darà pubblicità all'iniziativa e potenzierà lo Sportello già esistente per fornire le informazioni necessarie.
- 3) Le istanze di conciliazione già presentate allo Sportello di Conciliazione sottoscritte dal cittadino e dal Comune verranno comunque conciliate anche se dovessero emergere nel corso del procedimento responsabilità di terzi.
- 4) Nell'ipotesi che la domanda sia sottoscritta dal cittadino e dal Comune di Roma, resta stabilito che il Comune di Roma stesso - anche in assenza dell'impresa appaltatrice - si impegna a conciliare, ove ne ricorrano i presupposti, l'istanza risarcendo il cittadino (anche nel caso in cui l'impresa non intenda conciliare), il quale rimarrà estraneo a domanda di manleva che il Comune di Roma dovrà formulare nei confronti dell'impresa appaltatrice.
- 5) Il Comune di Roma è tenuto ad adempiere al Verbale di conciliazione entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso da parte dello Sportello di conciliazione all'Ufficio di Ragioneria del Comune di stesso.
- 6) Il Conciliatore, nell'ipotesi che dovesse emergere responsabilità di terzi nel corso del procedimento, fermo restando l'obbligo del Comune di Roma di adempiere a quanto previsto del verbale di conciliazione, dovrà indicare nel predetto verbale la eventuale responsabilità di terzi onde il Comune di Roma possa rivalersi in separata sede.

Le parti si incontreranno successivamente alla definizione di almeno 100 controversie della Camera di conciliazione per esaminare il lavoro svolto e per valutare l'esecuzione della convenzione in atto.

Il Sindaco

Il Presidente della Camera di Conciliazione

On. FRANCESCO RUTELLI

Francesco Rutelli

GR/UR

Avv. PIERO D'AMELIO

Piero d'Amelio

PA

Roma 16-2-99